Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 4 febbraio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiala, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 gennaio 1969, n. **1** (*Raccolta 1969*).

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I quadri XIII - Ruolo servizi nautici del CEMM, XIV - Ruolo servizi tecnici del CEMM, XV - Ruolo servizi macchina del CEMM, XVI - Ruolo servizi contabili del CEMM e XVII - Ruolo servizi portuali del CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

L'organico degli ufficiali del CEMM, stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è sostituito da quello indicato nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

Art. 2.

Le note (*u*) é (*v*) in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite come segue:

(*u*) ciclo di tre anni: 8 promozioni nel primo anno, 7 promozioni nel secondo e terzo anno;

(*v*) ciclo di due anni: 2 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo anno.

In calce alla citata tabella la nota (*z*) è soppressa.

Art. 3.

L'organico degli ufficiali del CEMM del ruolo servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili di cui al precedente articolo 1 sarà raggiunto entro l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nell'anno di entrata in vigore della legge stessa il suddetto organico è stabilito come segue:

Ruolo servizi nautici:		
capitani	n.	79
tenenti sottotenenti	»	116
Ruolo servizi tecnici:		
capitani	n.	43
tenenti sottotenenti	»	62
Ruolo servizi macchina:		
capitani	n.	48
tenenti sottotenenti	»	72
Ruolo servizi contabili:		
capitani	n.	39
tenenti sottotenenti	»	60

Art. 4.

All'entrata in vigore della presente legge per i ruoli degli ufficiali del CEMM, servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per l'anno in corso, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento da tenente a capitano per il numero di promozioni di seguito indicato: ruolo servizi nautici n. 11 - ruolo servizi tecnici n. 6 - ruolo servizi macchina n. 6 - ruolo servizi contabili n. 5.

Dette promozioni sono da effettuare in aggiunta a quelle già previste nel quadro di avanzamento in vigore per l'anno in corso.

Le aliquote di ruolo relative sono formate alla data di entrata in vigore della presente legge comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti con anzianità di grado non posteriore al 31 dicembre 1962.

Art. 5.

Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il numero delle promozioni annuali da tenente a capitano indicato nella colonna 4 dei quadri XIII - XIV - XV e XVI allegati alla legge stessa è sostituito come segue: ruolo servizi nautici n. 26 - ruolo servizi tecnici n. 13 - ruolo servizi macchina n. 15 - ruolo servizi contabili n. 13.

Le aliquote di ruolo sono formate comprendendo nelle aliquote stesse, oltre i tenenti già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di tenenti pari ai due sesti dei tenenti non ancora valutati e di tutti i sottotenenti in ruolo.

Art. 6.

Fino alla copertura dei posti di organico per il grado di capitano, stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, i tenenti del ruolo servizi portuali del CEMM per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento debbono avere compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di 3 anni; fanno eccezione i tenenti già valutati.

Art. 7.

Fino alla copertura dei posti di organico per i gradi di tenente e sottotenente stabiliti nel quadro XVII della tabella annessa alla presente legge, le nomine a sotto-

tenente del ruolo servizi portuali del CEMM non possono essere effettuate in numero superiore a 6 unità per il 1968 e a 4 unità in ciascuno degli anni successivi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti sul capitolo di spesa in essi corrispondente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO E. — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

TABELLA N. 2

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XIII - Ruolo servizi nautici del CEMM					
Capitano . .		—	90		1/6 dei subalterni in ruolo non ancora valutati
Tenente	scelta	—	105	15	
Sottotenente . .	anzianità	—			
XIV - Ruolo servizi tecnici del CEMM					
Capitano . . .		—	48		1/6 dei subalterni in ruolo non ancora valutati
Tenente . . .	scelta	—	57	8	
Sottotenente . .	anzianità	—			
XV - Ruolo servizi macchina del CEMM					
Capitano . . .		—	54		1/6 dei subalterni in ruolo non ancora valutati
Tenente . . .	scelta	—	66	9	
Sottotenente .	anzianità	—			
XVI - Ruolo servizi contabili del CEMM					
Capitano . . .		—	44		1/6 dei subalterni in ruolo non ancora valutati
Tenente . . .	scelta	—	53	7 o 8 (u)	
Sottotenente .	anzianità	—			
XVII - Ruolo servizi portuali del CEMM					
Capitano . . .		—	15		1/6 dei subalterni in ruolo non ancora valutati
Tenente	scelta	—	20	2 o 3 (v)	
Sottotenente . .	anzianità	—			

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968.

Istituzione di servizi di trasporto aerei internazionali e concessione del loro esercizio alla « Soc. ALITALIA ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto nel decreto presidenziale 4 giugno 1963, n. 2398, concernente l'istituzione di servizi di trasporto aereo di linea e la concessione degli stessi alla società per azioni Alitalia - Linee aeree italiane, con sede in Roma e con capitale di lire 30 miliardi, sono aggiunti, all'elenco dei servizi annesso al predetto decreto, i servizi seguenti:

50) Roma-Atene-Nairobi-Dar Es Salaam e viceversa;
51) Roma-Lisbona-New York e viceversa;
52) Venezia-Genova-Nizza e viceversa.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1 è regolato dalla convenzione n. 181 di repertorio dell'8 settembre 1962, stipulata tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la predetta società, per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea ed approvata con il citato decreto 4 giugno 1963.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT

SCALFARO — MEDICI — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — GUI — DE LUCA — RUSSO — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968
Registro n. 10 Trasporti, foglio n. 88

(605)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera nazionale del tempo libero », in Messina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera nazionale del tempo libero », che avrà luogo a Messina dal 27 aprile al 6 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(760)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « S.I.R. - II Salone internazionale del regalo », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « S.I.R. - II Salone internazionale del regalo », che avrà luogo a Napoli dal 31 maggio al 5 giugno 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(757)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Bimbosud - II Salone internazionale del giocattolo, arredamento, abbigliamento, alimentazione per il fanciullo », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Bimbosud - II Salone internazionale del giocattolo, arredamento, abbigliamento, alimentazione per il fanciullo », che avrà luogo a Napoli dall'11 al 18 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(756)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera del Mediterraneo campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera del Mediterraneo campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 24 maggio all'8 giugno 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(755)

DECRETO PREFETTIZIO 27 gennaio 1969.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Pomarico.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1968 il consiglio comunale di Pomarico è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario.

Questi dopo aver adottato i provvedimenti essenziali per il funzionamento dell'ente ha proceduto a dare un riassetto agli uffici ed ai servizi amministrativi che si erano appalesati non molto efficienti a causa della lunga mancanza di vitali organi di amministrazione.

In atto sono in corso di esame numerosi ed importanti provvedimenti amministrativi e contabili fra i quali, principalmente, la revisione dell'imposta di famiglia, delle entrate patrimoniali, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario.

Ritenendosi pertanto indispensabile prorogare la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, affidandone l'incarico al dott. Bartolomeo Perna.

Matera, addì 27 gennaio 1969

Il prefetto: FAZZUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 270 del 23 ottobre 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Pomarico ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Pasquale Saracino, in servizio presso questa prefettura;

Considerato che il 23 gennaio 1969 è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella unita relazione illustrativa che fa parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dallo art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Pomarico è prorogata fino all'insediamento degli organi ordinari come per legge.

L'incarico di commissario straordinario viene conferito al dott. Bartolomeo Perna con tutti i poteri conferiti con decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Matera, addì 27 gennaio 1969

Il prefetto: FAZZUTTI

(935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno costituenti alluvioni in destra e sinistra del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato.

Con decreto 22 ottobre 1968, n. 916 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno alluvionale in destra ed in sinistra del torrente Arda, segnato nel catasto del comune di Castell'Arquato (Piacenza) ai fogli numeri 41 e 37, posti in fregio ai mappali 131, 139 e 190 di complessivi Ha 0.90.50 ed indicati nella planimetria rilasciata il 18 gennaio 1962, n. 1185, in scala 1:2000 dall'ufficio del genio civile di Piacenza e vistata dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(766)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto di alveo abbandonato del torrente Arda, in comune di Fiorenzuola.

Con decreto 22 ottobre 1968, n. 915 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente tratto di alveo abbandonato del torrente Arda, segnato nel catasto del comune di Fiorenzuola (Piacenza), al foglio n. 38, mappale 479-*b* di mq. 1030 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 settembre 1961, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza: planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(768)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto di un appartamento in Verona da parte della Federazione italiana della caccia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 16 dicembre 1968, la Federazione italiana della caccia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 3.500 000 (tremilionicinquecentomila) dall'impresa costruzioni edili Frattan Giuseppe e Augusto un appartamento al piano terreno dell'immobile sito in Verona, vicolo S. Girolamo, n. 1, iscritto nel nuovo catasto alla Sezione *A*, foglio n. 11, mappale n. 188 sub. 4, per adibirlo a sede della dipendente sezione provinciale cacciatori di Verona.

(663)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Delega delle attribuzioni proprie del presidente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 1969, al registro n. 1, foglio n. 152, al Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi, vice presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sono state delegate le attribuzioni proprie del presidente del comitato amministrativo della cassa stessa, salvo restando la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di esercitare le attribuzioni a lui demandate.

(742)

Nomina del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste a vice presidente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1969, al registro n. 1, foglio n. 151, il Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi è stato nominato componente del comitato amministrativo della cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui assume le funzioni di vice presidente.

(743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Vittoria Colonna » di Vittoria ad accettare una donazione.

Con decreto n. 14258, Divisione I, in data 1° ottobre 1960, il prefetto della provincia di Ragusa ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Vittoria Colonna » di Vittoria ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli, per l'istituzione di tre borse di studio da intitolarsi a « G. B. Di Giacomo ».

(748)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 351, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Capocelli Carlo avverso il decreto ministeriale 9 giugno 1966 con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso a mille posti di preside nelle scuole medie.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 312, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Villante Camarra Elisabetta, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il Provveditorato agli studi di Pescara, che ha respinto il gravame gerarchico dalla medesima proposto in ordine alla riduzione dell'orario di insegnamento di economia domestica nell'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 315, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Iannelli Vincenzo, avverso la decisione 2 dicembre 1966, n. 50654, della commissione provinciale istituita ai sensi dell'art 5. della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il Provveditorato agli studi di Caserta e concernente la mancata nomina all'insegnamento di educazione musicale nell'anno scolastico 1966-67.

(763)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 87, foglio n. 77, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Calò Rocco, avverso la decisione n. 7943 del 29 luglio 1966, adottata dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, su un ricorso gerarchico tendente ad ottenere la valutazione del servizio prestato sotto le armi ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati per la provincia di Brindisi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 311, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Caruso Achille, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, e la relativa ordinanza ministeriale di applicazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 96, foglio n. 352, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Albanese Antonino, avverso il decreto ministeriale 1° febbraio 1963 con il quale gli sono state attribuite le qualifiche di « valente » negli anni scolastici 1949-50 e 1950-51.

(762)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mambelli Augusto, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(708)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 29, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Leone Antonio, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(709)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 114, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pratesi Ugo, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(710)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 26, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Maccolini Tomaso, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(711)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 25, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Atti Bruno, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(712)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 115, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Cherici Giulio, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(713)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 109, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Benucci Piero, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(714)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 117, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Civetta Nicola, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(715)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Fabbri Wladimiro, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(716)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 116, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Galli Renzo, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(717)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1968, registro n. 83, foglio n. 27, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Imperio Giovanni, avverso l'art. 1 sub 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(718)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 118, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Genovese Domenico, avverso l'art. 1 sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 e la relativa ordinanza di applicazione.

(719)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 15 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1969 registro n. 1, foglio n. 11, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Torielli Vincenzo contro il provvedimento del sindaco di Acqui Terme, con cui è stata negata al ricorrente la concessione di sostituzione del posteggio attualmente occupato dal medesimo nel mercato di piazza Orto S. Pietro, in Acqui Terme.

(629)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Damian Mario;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che sulla base delle anzidette disposizioni, può essere adottato il provvedimento invocato dal richiedente;

Decreta:

Al sig. Damian Mario, nato a Gorizia, addì 29 ottobre 1934, residente a Gorizia, via Scaramuzza 5/C, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Damian » in « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai componenti la famiglia dello istante, così composta:

1) Romitelli Filomena in Damian, nata a Gorizia l'8 luglio 1940, moglie;

2) Damian Marco, nato a Gorizia il 5 agosto 1966, figlio.

Gorizia, addì 21 gennaio 1969

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(744)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli, a quattro posti di usciere in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quattro posti di usciere in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 ottobre 1968, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 26 febbraio 1969, alle ore 9.

(938)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31453, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 194, con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici della Lombardia, indetto con il decreto ministeriale 22 giugno 1968 citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Guglielminetti dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Maione prof. Ugo, incaricato di idraulica presso il Politecnico di Milano;
Valentini prof. Graziano, incaricato di tecnica delle costruzioni presso l'Università di Pavia;
Scalera dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;
Via dott. ing. Carlo, ispettore generale del genio civile;
Castigliano prof. Luigi, ordinario di lingua inglese presso l'istituto « Verri » di Milano;
Donvito prof.ssa Barbara Elisa, insegnante di lingua tedesca presso la scuola « A. Manzoni » di Milano.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal direttore di sezione dell'amministrazione centrale dott. Giovanni Chirico.
Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente L. 1500 e per il restante importo di L. 298.500 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 17 dicembre 1968

p. *Il Ministro:* CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 195

(630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a un posto di comandato nella scuola di storia moderna e contemporanea, annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreti ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954, 5 febbraio 1958, 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;
Visto il bando di concorso per l'ammissione a un posto nella scuola suddetta, riservato al personale degli archivi di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 15 ottobre 1968;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:
Ciasca prof. Raffaele, presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e direttore della scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto medesimo.

Membri:
Pontieri prof. Ernesto, ordinario di storia moderna presso l'Università di Napoli;
Valsecchi prof. Franco, ordinario di storia moderna presso l'Università di Roma.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

(692)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.